

NEOS S.p.A.
(Gruppo Alpitour)

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

PARTE GENERALE

INDICE

PARTE GENERALE

1	IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LE NORME DI RIFERIMENTO..	3
	PREMESSA	3
1.1	LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: PRESUPPOSTI E NATURA	4
1.2.	IL PRESUPPOSTO PER L'ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 7 DEL D.LGS. 231/2001	4
1.3	IL SISTEMA SANZIONATORIO	5
1.4	LE FATTISPECIE DI REATO CUI IL DECRETO COLLEGALA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	6
2.	LE LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	13
3.	IL PARERE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E LE NUOVE LINEE GUIDA..	16
4.	IL MODELLO ADOTTATO DA NEOS.	18
4.1	LE MOTIVAZIONI DELL'ADOZIONE DEL MODELLO.....	18
4.2	LA FUNZIONE E GLI OBIETTIVI DEL MODELLO	18
4.3	LA STRUTTURA DEL MODELLO.....	19
4.4	I PROCESSI SENSIBILI DI NEOS	19
4.5	L'ADOZIONE DEL MODELLO	21
5.	L'ORGANISMO DI VIGILANZA.	22
5.1	IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. NOMINA E REVOCA.	21
5.2	FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	23
5.3	REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE.....	24
5.4	OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	26
5.5	VERIFICHE PERIODICHE	27
5.6	PROFILI PENALI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ORGANISMO.....	27
6.	LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	28
6.1	FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.	28
6.2	INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNER.....	28
7.	SISTEMA DISCIPLINARE.....	29
7.1	FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.	29
7.2	MISURE NEI CONFRONTI DI QUADRI E IMPIEGATI.	29
7.2.1	<i>Sistema disciplinare.</i>	30
7.2.2	<i>Violazioni del Modello e relative sanzioni.</i>	30
7.3	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	31
7.4	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.	31
7.5	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI.....	31
7.6	MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI E DEI PARTNER.	31
8.	CODICE ETICO E MODELLO.	32
	DEFINIZIONI	33
	APPENDICE : SCHEMA RIASSUNTIVO.....	35

1 Il Decreto Legislativo 231/2001 e le norme di riferimento.

Premessa:

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il D.Lgs. 231/2001 (di seguito denominato "Decreto") che reca le disposizioni normative concernenti la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" e che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità degli enti ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto, in data 4 luglio 2001, anche gli enti, siano essi soggetti privati o pubblici ovvero dotati o meno di personalità giuridica, nonché loro unità organizzative munite di autonomia finanziaria e funzionale, possono essere perseguiti e sanzionati per i reati di cui al D.Lgs 231/01 commessi, a interesse o vantaggio dell'ente, ad opera dei soggetti che vi operano.

Si tratta di una delle più significative riforme che hanno interessato l'ordinamento giuridico italiano, tradizionalmente informato al principio della inammissibilità di responsabilità da reato in capo alle società e che si inserisce, attraverso la creazione di un sistema sanzionatorio omogeneo delle condotte illecite, nell'ambito del mondiale movimento per la lotta alla corruzione internazionale.

Il Decreto, pertanto, sia in un'ottica preventiva quanto repressiva, risponde all'esigenza di tutelare e garantire sicurezza, correttezza ed eticità di un mercato divenuto ormai globale, esulante confini e particolarismi dei singoli Stati e nel quale le imprese, attraverso la trasformazione degli assetti organizzativi, hanno assunto strutture sempre più complesse per dimensione ed organizzazione, diventando le vere protagoniste dei traffici internazionali.

1.1 La responsabilità amministrativa degli enti: presupposti e natura

Ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. 231/2001 perché sia configurabile responsabilità amministrativa in capo agli enti occorre che ricorrano le seguenti condizioni:

- 0) sia stato commesso uno dei reati tra quelli tassativamente indicati nel Decreto e cui lo stesso collega responsabilità per gli enti;
- 0) il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso;
- 0) l'autore del reato (o reo) sia soggetto in posizione c.d. "apicale" in quanto rivesta , formalmente o di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione, e direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa - art 5, lett. a) - , ovvero sia un c.d. "sottoposto" alla direzione o alla vigilanza dei soggetti appena sopra elencati - art. 5, lett. b) (necessità di sussistenza del c.d. collegamento soggettivo con l'ente);

Per quanto concerne il punto 1) occorre compiere una precisazione. La novità introdotta dal D.Lgs 231/01 riguarda esclusivamente gli enti, ma nulla cambia per le singole persone fisiche che commettano reati (vedi Definizioni). Infatti il Decreto né introduce nuovi crimini né modica i principi che sorreggono la responsabilità penale, indi,

ciascuno sarà punibile solo qualora si macchi di un delitto, la cui sede d'accertamento è, e resta, il processo penale. L'unica differenza consiste nel fatto che ove il reo ponga in essere gli illeciti menzionati nel Decreto ed agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente cui appartiene, anche quest'ultimo potrà essere sanzionato.

Per vantaggio deve intendersi il concreto arricchimento che deriva all'ente dall'azione delittuosa di un soggetto in esso operante, mentre l'interesse consiste nella sola prefigurazione della possibilità di detto vantaggio per l'impresa, anche se effettivamente non raggiunto. Nessuna responsabilità per l'ente qualora i soggetti di cui al punto 3) agiscano nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Infine, proprio in ordine ai soggetti del cui fatto l'ente possa rispondere si osserva che il grado di colpevolezza dell'ente varia a seconda della posizione rivestita all'interno della struttura aziendale dall'autore del reato. Ed infatti, secondo quanto previsto dall'art 6 del Decreto, nell'ipotesi in cui il crimine sia commesso da coloro che rivestono funzioni apicali nell'impresa, è sufficiente la circostanza che il reato sia perpetrato nell'interesse o vantaggio della società, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'ente. Invece, se il delitto è commesso da un sottoposto ex art 5, co. 1, lett. b) D.Lgs. 231/01, l'ente risponde solo ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Nel primo caso, l'ente risponderà a titolo di colpa in organizzazione, stante la commissione del reato ad opera dei propri vertici direttivi, circostanza alla quale il Decreto collega una presunzione di responsabilità a carico dell'ente stesso il quale, pertanto, in sede processuale, sarà onerato della dimostrazione in ordine alla propria estraneità ai fatti delittuosi. Detta presunzione non opera laddove l'agente del reato sia soggetto c.d. sottoposto, per cui l'ente risponderà solo se, in sede processuale la pubblica accusa, dimostri che la commissione del delitto è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Onde nessun onere probatorio in capo all'ente.

I criteri di imputazione del reato a carico dell'ente di cui ai punti 1), 2) e 3), oltre che la necessità di individuare un comportamento colposo da parte dell'impresa stessa, affinché sia ravvisabile a carico di quest'ultima la responsabilità amministrativa sancita dal D.Lgs. 231/01, suggeriscono la natura spiccatamente penale di detta responsabilità, nella quale coesistono caratteristiche peculiari della responsabilità penale e di quella amministrativa tali da poter superare la definizione legislativa per meglio connotarla come una responsabilità "parapenale".

1.2. Il presupposto per l'esonero dalla responsabilità amministrativa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001

Il Decreto prevede due modi per gli enti di non incorrere in responsabilità amministrativa, distinti in base alla circostanza che a commettere il reato siano soggetti ai vertici aziendali o i c.d. sottoposti.

E pertanto due sono le possibilità per gli enti:

- a) se il reato è perpetrato da soggetti in posizione apicale l'ente non risponde se prova che:

1. prima della commissione del reato l'ente aveva adottati idonei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
0. il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza l'aggiornamento del modello è stato affidando ad un apposito organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
0. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente detti modelli;
0. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dei soggetti apicali.

b) se l'agente del reato è soggetto c.d. sottoposto l'ente è responsabile solo ove la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, ipotesi questa che si ritiene comunque esclusa qualora prima della commissione l'ente avesse adottato idonei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Sebbene il legislatore abbia previsto l'adozione dei modelli organizzativi in termini di sola facoltà, non essendovi un obbligo espressamente sanzionato alla loro adozione, è evidente che tale facoltà, di fatto, assume i connotati dell'obbligo, dal momento che l'adozione ma, soprattutto, l'efficace attuazione del modello organizzativo costituiscono presupposto essenziale per l'esonero della responsabilità dell'ente.

A suggerire l'imperatività di fatto dei modelli di cui all'art 6 e 7 del D.lgs. 231/01 vi è inoltre il comma 82 dell'art 1 della Legge 30/12/04, n. 311 (Finanziaria 2005) il quale dispone che: *" Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione Europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all'attività produttiva, devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231... ""*.

1.3 Il sistema sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio predisposto dal Decreto si suddivide tra sanzioni che devono sempre essere irrogate, che sono quella pecuniaria e la confisca del prodotto illecito e le sanzioni che sono previste solo per alcune ipotesi più gravi di reato ovvero le sanzioni interdittive e quella della pubblicazione della sentenza di condanna (artt. 9 – 23).

In particolare, proprio le sanzioni interdittive, di cui ne esistono differenti tipologie graduate alla gravità del reato, rappresentano un grosso rischio per l'ente, in quanto la loro applicazione può comportare anche l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (art 16). Senza considerare che dette sanzioni possono essere comminate in via cautelare prima dell'accertamento definitivo della reale responsabilità dell'ente nel reato, ciò comportando una lesione dell'attività difficilmente recuperabile.

Ad appesantire ulteriormente il panorama delle sanzioni, come già scritto nei precedenti paragrafi, vi è la “condanna” all’inversione dell’onere probatorio in sede processuale, per cui, qualora il reato sia posto in essere da soggetti in posizione apicale sarà a carico dell’ente la dimostrazione della propria estraneità ai fatti penalmente rilevanti.

Per quanto concerne le sanzioni pecuniarie, invece, il Decreto si presenta ancora una volta innovativo introducendo la quota, quale unità di misura per la determinazione della quantità di sanzione da irrogare, la quale consente un miglior adeguamento della sanzione al fatto criminoso, poiché permette contemporaneamente la punizione e la sopravvivenza finanziaria dell’ente.

Il Giudice penale, pertanto, in primo luogo stabilirà il numero di quote che l’ente dovrà versare – non inferiore a cento e non superiore a mille - , valutando tre fattori: 1) gravità del fatto; 2) grado di responsabilità della società; 3) attività svolta per attenuare le conseguenze del fatto – reato. In seconda istanza, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, verrà stabilito il valore.

L’ente che non si sia adeguato prima della commissione dell’illecito alle previsioni del decreto, pertanto, potrà solo vedere fortemente ridotta la sanzione pecuniaria ed esclusa quella interdittiva, qualora risarcisca integralmente il danno, elimini le conseguenze dannose del reato ovvero elimini le carenze organizzative, adottando idoneo modello organizzativo, disposizione da cui si può ulteriormente desumere l’obbligatorietà dei quest’ultimo.

1.4 Le fattispecie di reato cui il Decreto collega la responsabilità amministrativa degli enti

Per quanto attiene i reati cui può conseguire responsabilità amministrativa dell’ente, rievocando i principi fondamentali di garanzia in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale, dettati dall’art. 25 della Costituzione , è l’art. 2 del D.lgs 231/01 ad introdurre il fondamentale tema dei crimini ai quali è connessa la responsabilità degli enti.

Appare interessante sottolineare fin da ora che la responsabilità delle persone giuridiche potrà venire, come di fatto è già avvenuto, ulteriormente estesa a fattispecie diverse da quelle previste originariamente nel decreto.

Il decreto, infatti, al momento dell’entrata in vigore disciplinava la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai soli reati previsti agli artt. 24 e 25. Successivi interventi legislativi hanno introdotto gli artt. 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, l’art. 25 sexies **e, da ultimo, l’art. 25 octies.**

L’art. 24 rinvia a diverse ipotesi di delitto disciplinate dal Codice Penale. La sanzione a carico dell’ente è sia di tipo pecuniario sia di tipo interdittivo. In particolare si tratta delle ipotesi di cui agli articoli:

- **art. 316 bis c.p.:** *Malversazione a danno dello Stato;*
- **art. 316 ter c.p.:** *Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;*

- **art. 640, II co., n.1 c.p.:** *Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico;*
- **art. 640 bis c.p.:** *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;*
- **art. 640 ter c.p.:** *Frode informatica, se commessa in danno dello stato o altro ente pubblico.*

Si tratta di delitti caratterizzati da una condotta fraudolenta tenuta ai danni dello Stato o di altri enti pubblici ovvero delle Comunità Europee, indirizzata prevalentemente ad ottenere indebite erogazioni di denaro o finanziamenti. L'estensione della responsabilità, per tali reati, alle persone giuridiche, trova giustificazione nel fatto che si tratta di condotte illecite strettamente collegate all'esercizio di impresa, soprattutto alla luce della molteplicità di incentivi e finanziamenti diretti al settore imprenditoriale, sviluppatasi in questi ultimi anni sia a livello nazionale sia comunitario. Nell'intento di disincentivare le condotte fraudolente e garantire la correttezza degli interventi a sostegno del mercato, l'art. 24, II co. prevede, un aggravamento della sanzione, qualora dal compimento del reato sia derivato all'ente un profitto di rilevante entità ovvero sia stato cagionato un danno di particolare gravità allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'art. 25 appare molto più articolato e complesso contemplando fattispecie di reato classificabili nei delitti contro la pubblica amministrazione, e precisamente:

- **art. 318 c.p.:** *Corruzione per un atto d'ufficio* (c.d. corruzione impropria);
- **artt. 319 e 319 bis c.p.:** *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (c.d. corruzione propria) e circostanze aggravanti, operanti solo se dal fatto l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità (art. 25 III co.);
- **art. 322 c.p.:** *Istigazione alla corruzione;*
- **art. 319 ter c.p.:** *Corruzione in atti giudiziari;*
- **art. 317 c.p.:** *Concussione;*
- **artt. 320 e 322 bis c.p.:** l'ente risponde anche quando i delitti indicati dall'art. 25 siano stati commessi dalle persone incaricate di un pubblico servizio ovvero dai membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Si è in presenza di reati c.d. "propri": vedranno sempre la presenza di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio, non più soltanto italiani ma anche stranieri ovvero appartenenti agli organismi comunitari. Si deve, infatti, sottolineare l'introduzione del nuovo art. 322 bis. c.p. che rende perseguibili i fenomeni corruttivi di pubblici ufficiali o funzionari esteri. Le sanzioni previste a carico dell'ente sono graduate in base alla gravità dell'illecito.

Come detto, successivamente all'entrata in vigore del decreto, alcuni interventi legislativi in materia penale hanno parallelamente comportato l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche. Il cospicuo numero di fattispecie oggi previste dagli artt. 24 ss., è segno evidente dell'attuale processo di riforma dell'intero sistema penale che vedrà, accanto alla responsabilità della persona fisica, autore del reato, il coinvolgimento dell'ente, anche se con responsabilità di natura cd. amministrativa, ogni qualvolta si sia in presenza di reati attinenti alla vita economica e sociale dell'ordinamento.

1) Il primo intervento legislativo, che ha esteso la responsabilità degli enti a nuove fattispecie penali, si è avuto in occasione dell'introduzione dell'Euro, a pochi mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso, vanificando, in realtà, l'intento di graduare l'attuazione della nuova disciplina sulla responsabilità amministrativa che aveva spinto il governo a dare attuazione alla legge delega per un minore numero di reati.

L'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 350, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*" (convertito in legge 23 novembre 2001 n. 409), ha introdotto nel Decreto 231/2001, l'art. 25 bis rubricato "*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*". Sinteticamente si tratta delle seguenti fattispecie:

- **artt. 453 e 455 c.p.** (falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato con o senza concerto);
- **art. 454 c.p.** (alterazione di monete):
- **art. 459 c.p.** (falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione degli stessi):
- **artt. 460 e 461 c.p.** (contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di credito o di valori di bollo e fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata);
- **art. 457c.p.** (spendita di monete falsificate ricevute in buona fede);
- **art. 464 c.p.** (uso di valori di bollo contraffatti o alterati).

In verità anche se si è estesa la responsabilità ad un cospicuo numero di fattispecie, consistenti nelle ipotesi di reato più rilevanti previste dal titolo VII, capo I, del Libro II del Codice penale, "*dei delitti contro la fede pubblica*" appare, tuttavia, evidente che si tratta di reati che non hanno quel rilievo economico e sociale paragonabile a quelli di cui agli artt. 24 e 25 e a quelli che sono oggetto della previsione degli artt. 25 ter, 25 quater, 25 quinquies e 25 sexies.

2) Con il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione dell'art. 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366, è entrata in vigore la riforma del diritto societario, che ha anche apportato delle importanti modifiche alla struttura dei reati societari. L'art. 3 del decreto di attuazione, sebbene abbia rispettato le indicazioni della legge delega per quanto riguarda l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati societari, ha, tuttavia, fortemente mitigato il rigore sanzionatorio, prevedendo per tali fattispecie la sola sanzione pecuniaria ed omettendo l'indicazione delle ulteriori sanzioni interdittive che ora non sono, quindi, previste per i reati societari.

La responsabilità dell'ente, ex art. 25 ter, consegue ai seguenti reati (così come riformati dal D. Lgs. 11/4/2002 n. 61):

- False comunicazioni sociali, **art. 2621**;
- False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori, **art. 2622 c.c.**;
- Falso in prospetto, **art. 2623 c.c.**;
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, **art. 2624 c.c.**;

- Impedito controllo, **art. 2625 c.c.**;
- Formazione fittizia del capitale, **art. 2632 c.c.**;
- Indebita restituzione dei conferimenti, **art. 2626 c.c.**;
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, **art. 2627 c.c.**;
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, **art. 2628 c.c.**;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori, **art. 2629 c.c.**;
- Omessa comunicazione del conflitto di interesse, **art. 2629 bis c.c.**;
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, **art. 2633 c.c.**;
- Illecita influenza sull'assemblea, **art. 2636 c.c.**;
- Aggiotaggio, **art. 2637 c.c.**;
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, **art. 2638 c.c.**.

3) Sulla scia della lotta al terrorismo internazionale, che oggi domina le scene della politica internazionale, la legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato la Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. del 9 dicembre 1999 - New York, provvedendo all'adeguamento dell'ordinamento interno. Tale adeguamento ha significativamente coinvolto la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche.

L'art. 3, introducendo l'art. 25 quater, estende la responsabilità degli enti ai delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché a tutti i delitti, non specificamente indicati, che si pongano in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione, di cui è data esecuzione. Il legislatore per la prima volta abbandona la tecnica normativa dell'elencazione tassativa delle singole fattispecie di reato seguita negli artt. 24 e ss., per adottare una previsione per categoria o tipo di illecito.

4) Con la legge 11 agosto 2003 n. 228, recante misure contro la tratta di persone e la pedo-pornografia, è stato aggiunto l'art. 25 quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli enti per i delitti contro la personalità individuale. Recentemente è stata introdotta un'ulteriore modifica alla Sezione I del Capo III del libro II del Codice Penale, operata dalle Legge 06/02/06, n. 38 rubricata "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo di Internet*" che ha interessato gli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater c.p. ed ha introdotto l'art 600-quater I, ad oggi tutti menzionati dal decreto.

In particolare vengono perseguiti i seguenti reati:

- Riduzione in schiavitù, **art. 600 c.p.**
- Tratta e commercio di schiavi, **art. 601 c.p.**;
- Acquisto e alienazione di schiavi, **art. 602 c.p.**;

- Induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile, **art. 600-bis c.p.**;
- Sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, **art. 600-ter I e II co. c.p.**;
- Distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione e cessione, anche gratuita, di materiale pedo-pornografico o di informazioni per l'adescamento o lo sfruttamento sessuale di minori, **art. 600-ter III e IV co. c.p.**;
- Detenzione di materiale pedo-pornografico, **art. 600-quater c.p.**;
- Pornografia virtuale, **art. 600-quater I c.p.**;
- Organizzazione o propaganda di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, **art. 600-quinquies c.p.**.

Gli artt. 25-*quater* e 25-*quinquies*, poiché trattano di delitti di rilevante gravità, prevedono anche sanzioni pecuniarie particolarmente elevate congiuntamente all'applicazione delle sanzioni interdittive, fino ad arrivare alla interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

5) Con l'approvazione della legge 18 aprile 2005 n.62, cd. Comunitaria 2004, l'Italia si è adeguata allo standard voluto dall'Unione Europea per la repressione dei reati finanziari. È stato, quindi, introdotto l'art. 25-*sexies* che ha previsto la responsabilità dell'ente nei casi di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

Si tratta di reati che si configurano nel caso in cui un soggetto, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente per conto proprio o per conto terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime. Inoltre, viene anche perseguito chi comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio nonché chi raccomanda o induce altri, al compimento di tali operazioni.

Nel caso, invece, della manipolazione del mercato viene perseguita la condotta posta in essere da un soggetto che diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I fatti rientranti in tali fattispecie, qualora non costituiscano reato, sono, comunque, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria, che può eventualmente prevedere l'applicazione di una sanzione accessoria. In questo caso, l'ente, ai sensi dell'art. 187 *quinquies* D.Lgs. 58/1998, è considerato altresì responsabile del pagamento di una somma pari alla sanzione amministrativa irrogata.

6) Il 12 aprile 2006 è entrata in vigore la Legge 16/3/2006, n. 146 di "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/5/2001*", la quale, all'art 10 indica ulteriori ipotesi di reato che dovranno essere inserite nel D.lgs 231/01 al fine di impedire, attraverso la punizione degli enti, che la criminalità organizzata agisca su vasta scala con rapporti internazionali consolidati nel tempo.

L'art 3 della Legge 146/06, pertanto, introduce nel nostro ordinamento penale una nuova categoria di delitto, il reato transnazionale, definito come quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, ed inoltre:

- c) *"sia commesso in più di uno Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato in attività criminali in più di uno Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".*

L'art 10 della L. 146/06, inoltre, prevede che vi sia responsabilità amministrativa per l'ente che, realizzando un reato transnazionale di cui all'art 3 della stessa Legge, ponga in essere le seguenti condotte:

- 0. Associazione per delinquere, **art 416 c.p.**
- 0. Associazione di tipo mafioso, **art 416 - bis c.p.**
- 0. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, **art. 291 – quater del DPR 23.1.73, n. 43;**
- 0. Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, **art. 74 del DPR 9.10.1990, n. 309;**
- 0. Riciclaggio, **art. 648 – bis c.p.;**
- 0. Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, **art. 648 – ter c.p.;**
- 0. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine, **art. 12, co. III°, III° - bis, III° - ter e V° del D.Lgs 25.7.1998, n. 286;**
- 0. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, **art. 377 – bis c.p.**
- 0. Favoreggiamento personale, **art 378 c.p..**

Il legislatore, pertanto, si propone di punire condotte illecite che, violando leggi di Stati diversi, siano poste in essere da organizzazioni criminali o mafiose, costituite non solo da persone fisiche ma anche da enti.

7) Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – Testo Unico Antiriciclaggio – di "*Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione*".

L'art. 63 del Testo Unico Antiriciclaggio, espressamente allarga la rosa dei reati dalla commissione dei quali può derivare la responsabilità amministrativa per gli enti ai sensi del D.Lgs. 231/01, attraverso l'inserimento dell'art. 25 *octies*.

In particolare sono previsti i seguenti reati:

- ricettazione **art. 648 c.p.**

- riciclaggio **art. 648 bis c.p.**

- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita **art. 648 ter c.p.**

Finalità del legislatore è quella di introdurre regole più ampie a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dei titolari effettivi delle transazioni, graduate in base al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

2. Le Linee Guida di Confindustria.

Nella predisposizione del presente Modello, si sono tenute in massima considerazione le ultime "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione ex D.lgs 231/01*", emanate ed aggiornate al 2004 da Confindustria, le quali mirano a provvedere concrete indicazioni su come realizzare i modelli, contenendo una serie di misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale.

Il Decreto, infatti, lascia ampia autonomia nella predisposizione dei modelli organizzativi ma affinché operi l'esimente della responsabilità dell'ente, il sistema di prevenzione deve essere reputato idoneo. A tal proposito l'art 6, co. III°, D.Lgs 231/01 precisa che "*I modelli di organizzazione possono essere adottati (...) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, al Ministero della Giustizia che, di concerto con i ministri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*". (vd. Cap. 3)

Pertanto, nonostante sia obiettivo del legislatore imporre agli enti l'adeguamento a nuovi standards organizzativi, pena l'erogazione delle sanzioni ma, non specificando il decreto come questi debbano essere costruiti, al fine di evitare l'attuazione ad un modello inadatto, meritano particolare attenzione le suddette Linee guida.

Occorre precisare che tali indicazioni hanno come unico scopo quello di aiutare in concreto imprese ed associazioni alla corretta ricezione del decreto anti-corrruzione, offrendo un paradigma astrattamente idoneo di modello organizzativo. Gli enti, pertanto, poiché devono essere in grado di dimostrare che il modello adottato sia effettivamente utile alla prevenzione dei reati, potranno discostarsi dalle Linee suggerite da Confindustria, qualora specifiche esigenze aziendali lo richiedano e dovranno sempre aggiornare e controllare l'efficacia del proprio modello organizzativo.

Orbene, le caratteristiche indispensabili per la costruzione di un Modello evidenziate da Confindustria sono individuate nelle seguenti fasi:

6. **l'identificazione dei rischi**, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D.Lgs. 231/2001;
7. **la progettazione del sistema di controllo** (c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente): ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire (congiuntamente o disgiuntamente) su due fattori determinanti: la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto dell'evento stesso. Il sistema appena sopra delineato non può però, per operare efficacemente, ridursi ad attività *una tantum*, bensì deve tradursi in un processo continuo (o comunque svolto con una periodicità adeguata), da reiterare con particolare attenzione nei momenti di cambiamento aziendale (apertura di nuove sedi, ampliamento di attività, acquisizioni, riorganizzazioni, ecc.)

Concetto base per la costruzione di un sistema di controllo preventivo, dunque, è quello di rischio accettabile che si ha qualora i controlli aggiuntivi "costino" più della risorsa da proteggere. Nel caso del D.lgs n. 231/01 la logica economica dei costi non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. E' necessario, al fine di evitare una lista di controlli che si presenterebbe altrimenti virtualmente infinita, definire una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati.

In sostanza, secondo la logica del decreto stesso, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente ed, infatti, l'art 6, co. 1°, lett. c) sancisce come l'ente non risponda se prova che *"Le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione"*. L'agente, dunque, non solo dovrà volere l'evento reato ma, per delinquere, deve costretto a "forzare" l'insieme delle misure di prevenzione adottate dall'ente.

Come già accennato la gestione dei rischi è, in primo luogo, un processo che le imprese devono attivare al proprio interno di modo che i modelli organizzativi risultino essere l'applicazione delle citate indicazioni, in funzione del contesto operativo interno ed esterno dell'ente, rapportato alle singole ipotesi di reato connesse alle attività svolte. A tal fine l'ente si deve dotare di un organismo aziendale che, con la collaborazione del *management* di linea, svolga il processo di autovalutazione, affidato, altresì, al management operativo con il supporto di un tutore metodologico.

Il controllo interno deve essere eseguito secondo i seguenti passi operativi:

- h. Inventariazione degli ambiti aziendali di attività, attraverso il compimento di una revisione periodica ed esaustiva della realtà aziendale, finalizzata alla individuazione delle potenziali aree a rischio di reato e dei soggetti che vi operano (creazione di una mappa delle aree a rischio);
- h. Analisi dei rischi potenziali, ovvero l'analisi delle possibili modalità attuative dei reati nelle diverse aree aziendali (creazione di una mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio).
- h. Valutazione/costruzione/adequamento del sistema di controlli preventivi eventualmente già esistenti ed adeguamento degli stessi alle prescrizioni del decreto (descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivati, con dettaglio delle singole componenti del sistema, nonché degli adeguamenti eventualmente necessari).

Facilita l'applicazione dell'esimente, peraltro, la documentazione scritta dei passi compiuti per la costruzione del modello, soprattutto in termini probatori, gravando sull'ente la dimostrazione della propria innocenza qualora i reati siano commessi da soggetti in posizione "apicale".

Secondo le indicazioni appena fornite si elencano qui di seguito le componenti ovvero i protocolli, di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello e che sono così individuate da Confindustria:

- adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- adozione di procedure manuali e informatiche, cercando di separare i compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio (con particolare attenzione sui flussi finanziari non rientranti nei processi tipici aziendali e con caratteri di eccezionalità e discrezionalità);
- adozione di un sistema di poteri autorizzativi e di firma;
- adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale tale per cui la divulgazione sia capillare, efficace, autorevole, dettagliata, chiara e periodicamente ripetuta.
- adozione di un sistema di controllo di gestione;

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua e l'adozione di misure di sicurezza tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo, per cui occorre che: 1) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; 2) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; 3) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli;

14. la nomina dell'Organismo di Vigilanza, ossia dell'organo al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;

15. la previsione di un sistema disciplinare o di meccanismi sanzionatori per le violazioni delle norme del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

Si segnala che il presente Modello è stato redatto tenendo in considerazione la realtà concreta della società, la sua struttura organizzativa nonché la specifica attività prestata. Pertanto, pur facendo riferimento alle Linee Guida di Confindustria, il presente Modello, per una efficace attuazione del decreto stesso e tenuto conto di quanto sopra evidenziato, può discostarsi dalle suddette indicazioni che per la loro natura hanno comunque carattere generale.

3. Il parere del Ministero della Giustizia e le nuove Linee Guida.

Il Ministero della Giustizia aveva inviato a Confindustria le proprie osservazioni sulla "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex. D.Lgs. n. 231/2001", che la stessa Confindustria aveva comunicato al Ministero in data 3 novembre 2003.

Il Ministero, già all'epoca, aveva ritenuto le Linee Guida *"complessivamente adeguate al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, co. 3, del D.Lgs. n. 231/2001"*. È stato precisato che *"oltre a contenere un'illustrazione sintetica dei contenuti del decreto legislativo che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese, le Linee Guida forniscono infatti agli associati indicazioni chiare e puntuali pressoché su tutti gli aspetti che il citato art. 6 elenca ai fini della predisposizione dei modelli di organizzazione aziendale, proponendo per ognuno di tali aspetti varie alternative, mettendo in guardia dai possibili pericoli o svantaggi derivanti dall'adozione di determinate strategie aziendali, individuando puntualmente le aree di rischio per ciascuna tipologia di reati"*.

Erano stati altresì individuati alcuni profili minori sui quali il Ministero ha chiesto ulteriori precisazioni a Confindustria, in particolare:

- per quanto riguarda l'organismo di controllo devono venire:
 - specificati i requisiti soggettivi per la partecipazione all'organismo (es. onorabilità, assenza di cause di incompatibilità, ecc.);
 - indicate le modalità concrete per garantire l'indipendenza nel tempo (es. criteri di nomina dei componenti dell'organismo, durata dell'incarico, condizioni del rinnovo, modalità di revoca e decadenza, ecc.);
 - individuate specifiche modalità per assicurare la continuità di azione (es. calendarizzazione dell'attività, relazioni periodiche, ecc.);
 - ulteriormente chiariti i poteri di indagine di cui gode l'organismo;
 - stabiliti i meccanismi volti ad assicurare l'adempimento, da parte dei soggetti dell'ente, degli obblighi di informazione verso l'organismo.
- per risolvere la lieve contraddizione per quanto riguarda l'esimente dell'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi da parte di un qualunque soggetto;
- per quanto riguarda l'utilizzo degli strumenti informatici per l'effettuazione dei controlli, in relazione alle indicazioni per l'adozione di misure di sicurezza volte a salvaguardare i dati e le informazioni trattate secondo modalità informatiche;
- in merito ai reati di corruzione di pubblici ufficiali stranieri, per meglio dettagliare la descrizione delle misure atte a prevenire la corruzione nelle operazioni economiche internazionali;
- in merito ai reati di tratta delle persone per fornire maggiori indicazioni per la prevenzione dei reati di schiavitù (la tratta degli schiavi ed il traffico di lavoratori migranti può rappresentare un mezzo per il procacciamento illegale di forza lavoro).

Confindustria ha poi proceduto ad aggiornare le Linee guida secondo le indicazioni del Ministero della Giustizia che sono, appunto, quelle cui ci si è riferiti in sede di

predisposizione di Modello, ovvero le Linee guida aggiornate al 2004. E sempre nel 2004 detti codici di comportamento così modificati sono stati definitivamente approvati dal Ministero della Giustizia che ha completato il procedimento di controllo degli stessi giudicando le Linee "*Idonee al raggiungimento dello scopo fissato ex art 6, co. III°, del D.Lgs 231/2001*".

4. Il Modello adottato da Neos

4.1 Le motivazioni dell'adozione del Modello.

Neos aspira a mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i suoi stakeholder, cioè con quelle categorie di individui, gruppi o istituzioni, clienti o fornitori, il cui apporto è richiesto per realizzare la propria missione.

Al fine di garantire sempre di più condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali, Neos ha ritenuto opportuno adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed un separato Codice Etico i quali, unitamente alle procedure organizzative, e alle altre politiche e disposizioni emanate dalla società, costituisce il programma per assicurare un'efficace prevenzione e rilevazione di violazioni di leggi.

4.2 La funzione e gli obiettivi del Modello.

Il Modello ha per scopo la proceduralizzazione delle attività che comportano un rischio reato al fine di evitarne la commissione.

Il Modello ha pertanto la funzione di:

- individuare le attività svolte dalla singole funzioni aziendali che per la loro particolare tipologia possono comportare un rischio reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- analizzare i rischi potenziali con riguardo alle possibili modalità attuative dei reati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società;
- valutare il sistema dei controlli preventivi e adeguarlo per garantire che il rischio di commissione dei reati sia ridotto ad un "livello accettabile";
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (Codice Etico) e specifiche (procedure organizzative) volte a disciplinare le attività aziendali nei settori "sensibili";
- definire un sistema di poteri autorizzativi e di firma che garantisca una puntuale e trasparente rappresentazione del processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni;
- definire un sistema di controllo in grado di segnalare tempestivamente l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- definire un sistema di comunicazione e formazione per il personale che consenta la conoscibilità del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle linee di dipendenza gerarchica, delle procedure, dei flussi di informazione e di tutto quanto contribuisce a dare trasparenza nell'attività aziendale;
- attribuire ad un Organismo di Vigilanza specifiche competenze in ordine al controllo dell'effettività, dell'adeguatezza e dell'aggiornamento del Modello;

- definire un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

L'adozione del Modello ha come obiettivo quello di consentire a Neos di beneficiare dell'esimente prevista dalle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e allo stesso tempo quello di migliorare il proprio sistema di controllo interno limitando in maniera significativa il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa in oggetto.

Il Modello, unitamente al Codice Etico, costituisce uno strumento di sensibilizzazione di tutti gli stakeholder di Neos e ha l'obiettivo di determinare una piena consapevolezza in tali soggetti della gravità nel caso di commissione di un reato e delle conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la società consentendo alla stessa, in presenza di tali situazioni, di agire tempestivamente ed efficacemente.

4.3 La struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

Attualmente le Parti Speciali sono:

- Parte Speciale n. 1: "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001;
- Parte Speciale n. 2: "Reati Societari", trova applicazione per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001;
- Parte Speciale n. 3: "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *quater* del D. Lgs. 231/2001;
- Parte Speciale n. 4: "Delitti contro la personalità individuale", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *quinqies* del D. Lgs. 231/2001.
- Parte Speciale n.5: "Abuso di mercato", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *sexies* del D.Lgs. 231/2001;
- Parte Speciale n. 6. "Reati Transnazionali", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 10 della L. 146/06;
- Parte Speciale n. 7. "Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita", trova applicazione per le tipologie specifiche di delitti previste ai sensi dell'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001.

4.4 Processi sensibili di Neos.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D. Lgs. 231/2001 è emerso che i processi sensibili allo stato riguardano principalmente:

- a) le relazioni con la P.A.;
- b) i reati societari;
- c) i delitti contro le personalità individuali;

- d) i reati in materia di abuso di mercato;
- e) i reati transnazionali.

Non sembrano concretamente ipotizzabili, in ambito delle attuali attività di Neos, i rischi relativi ai reati di stampa di monete o valori bollati falsi, ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed ai reati transnazionali legati alle organizzazioni criminali, né, infine, ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita.

In particolare, nella realtà aziendale di Neos processi sensibili risultano principalmente i seguenti:

a) reati nei rapporti con la P.A.

- Gestione dei rapporti e predisposizione dei documenti destinati all'ente nazionale Aviazione Civile e altre Authorities estere per l'ottenimento/mantenimento delle autorizzazioni e abilitazioni connesse all'attività caratteristica (JAR/OPS1; JAR/FCL1, EASA Part. 145; EASA Part. M e ogni altra normativazione nazionale);
- Gestione delle attività di valutazione dell'idoneità al volo da parte del personale Neos, con qualifica di pubblico ufficiale, su delega dell'ENAC;
- Gestione dei rapporti e dei contratti connessi all'attività caratteristica con gli enti aeroportuali e le società holding e le altre compagnie aeree in qualità di incaricati di pubblico servizio;
- Attività di assistenza ai clienti nell'espletamento dell'attività caratteristica;
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte delle autorità di vigilanza;
- Gestione dei rapporti, degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste anche in occasione di verifiche ed ispezioni da parte degli enti pubblici competenti;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali) in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;

b) reati societari

- Gestione della contabilità generale;
- Predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazione straordinarie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea;
- Gestione dei rapporti con i soci, il collegio sindacale e la società di revisione;
- Gestione degli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio predisposizione di documentazione.

c) reati contro le personalità individuali

- Attività di assistenza ai clienti nell'espletamento dell'attività caratteristica.

d) reati in materia di abuso di mercato

- La gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e delle situazioni infra-annuali (relazioni trimestrali e semestrali);
- La predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- La gestione dei rapporti con gli altri organi di controllo della società (Collegio Sindacale, Comitato Audit di Alpitour S.p.A., preposti al controllo interno, Organismo di Vigilanza);
- La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza o al pubblico e la gestione dei rapporti con le stesse;
- La gestione e comunicazione di dati/notizie/strategie della società verso l'esterno;
- La gestione delle operazioni relative al capitale sociale;
- La gestione delle operazioni straordinarie con particolare riferimento alla predisposizione dei relativi documenti da pubblicare in tali occasioni;
- La gestione delle informazioni riservate/privilegiate;
- La gestione delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie.

e) i reati transazionali

- La gestione degli investimenti;
- La raccolta dei finanziamenti;
- La scelta di consulenti e partner;
- La gestione della ricerca e delle assunzioni del personale;
- L'assegnazione degli incarichi a consulenti e partner;
- La gestione dei rapporti con le Autorità Giudiziarie e le Autorità di Vigilanza;
- La gestione del contenzioso giudiziale o amministrativo;
- I rapporti con le pubbliche autorità locali, per conto di Alpitour, da parte di società straniere dalla stessa controllate o da partner locali;
- La gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.)

4.5 L'adozione del Modello.

Il D.Lgs. 231/2001 non impone alcuno specifico obbligo alle società in ordine all'adozione del Modello.

Neos, in conformità alle sue politiche aziendali, ha ritenuto comunque necessario procedere all'adozione del presente Modello e alla nomina dell'Organismo di Vigilanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D. Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. Per le altre modifiche il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente, l' Amministratore Delegato e il Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione ratifica annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e dal Direttore Generale.

5. L'Organismo di Vigilanza.

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza. Nomina e revoca.

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, ulteriore condizione perché operi l'esimente di cui all'art 6, è che venga costituito un Organismo, che sia interno alla società (art. 6. 1, b) del D. Lgs. 231/2001) e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che si tratti di un organo diverso dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, in grado di rispondere ai seguenti requisiti:

1. autonomia e indipendenza: la posizione occupata deve garantire all'Organismo di vigilanza (di seguito Odv) autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente ed in particolare dall'organo dirigente. A tal fine è bene che l'Odv sia inserito come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile, si interfacci esclusivamente con il Consiglio di Amministrazione e non gli siano attribuiti mansioni operative;
2. professionalità: i componenti dell'Odv devono possedere competenze tecniche sufficienti a svolgere le funzioni istituzionali ovvero proprie di chi svolge attività "ispettiva" e consulenziale di analisi di sistemi di controllo e di tipo giuridico (penalistico). In particolare devono avere requisiti formali soggettivi, che garantiscano, altresì, l'autonomia e l'indipendenza richiesta per la funzione svolta (es: assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela con organi sociali e con il vertice).
3. continuità di azione: l'Odv deve essere una struttura che garantisca un'attività idonea e specifica di vigilanza sul Modello.

Le Linee guida di Confindustria suggeriscono la possibilità di investire delle funzioni e delle mansioni dell'Odv l'organo o la persona che già che sia preposta alla funzione di Internal Auditing, se ben posizionata e dotata di risorse adeguate.

Applicando tali principi alla realtà di Neos, sarebbe opportuno proporre l'affidamento di tale incarico ad un organismo collegiale formato da almeno due membri, di cui uno esterno alla Società, dotati delle qualità richieste per effettuare i loro compiti assicurando professionalità e competenza come richieste per l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.

Tale scelta è stata determinata dall'esigenza di garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione.

È pertanto rimesso al suddetto organo, il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di Neos si può avvalere di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

In conformità ai principi di cui al D.Lgs. 231/2001, mentre non è consentito affidare in *outsourcing* la funzione dell'Organismo di Vigilanza, è invece possibile solo affidare all'esterno (a soggetti terzi che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza sul Modello in capo all'Organismo di Vigilanza stesso.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza e la revoca del suo incarico sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce anche il compenso.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per una durata coincidente con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Pertanto, nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva all'Assemblea degli Azionisti che ha provveduto al rinnovo dell'organo amministrativo, si procederà anche al rinnovo del mandato all'Organismo di Vigilanza. Nel caso uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza cessino dal proprio incarico, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere tempestivamente alla loro sostituzione.

5.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli stakeholder;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e quindi sull'opportunità di aggiornamento dello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza sono altresì affidati i compiti di:

- verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato al fine di adeguarla ai mutamenti delle attività e/o della struttura aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche, sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volto all'accertamento di quanto previsto dal Modello; in particolare dovrà verificare che le procedure di controllo siano poste in essere e documentate in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza è dotato di un generale potere ispettivo e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dai responsabili delle funzioni aziendali:
 - 9. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Neos al rischio di commissione di uno dei reati previsti dalla normativa vigente;
 - 9. sui rapporti con i consulenti e con i partner che operano per conto della società nell'ambito di processi sensibili;
 - 9. sulle operazioni straordinarie della società;
- predisporre periodicamente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione per evidenziare le problematiche riscontrate ed individuare le azioni correttive da intraprendere;
- coordinarsi con le funzioni aziendali:
 - 0. per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato;
 - 0. per controllare l'evoluzione delle aree a rischio reato al fine di realizzarne il costante monitoraggio;
 - 0. per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione di clausole contrattuali standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
 - 0. per garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace vengano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute sul rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che allo stesso devono essere trasmesse;

- coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali per valutare l'opportunità di adottare eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimi per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;
- coordinarsi con il responsabile della Funzione Personale per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai dipendenti e agli organi sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- predisporre ed aggiornare con continuità, in collaborazione con la Funzione Personale, lo spazio nel Datawarehouse della società contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello.

L'Organismo di Vigilanza qualora emerga che lo stato di attuazione delle procedure operative sia carente, dovrà adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione strutturale. A tal fine dovrà:

- sollecitare i responsabili delle funzioni aziendali al rispetto delle procedure aziendali;
- indicare direttamente quali correzioni e modifiche debbano essere apportate alle procedure aziendali;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili delle singole funzioni aziendali.

Qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga la necessità di adeguamento, risultando peraltro lo stesso integralmente e correttamente attuato ma non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi affinché vengano apportati in tempi brevi i necessari aggiornamenti.

L'autonomia e l'indipendenza, che necessariamente devono connotare le attività dell'Organismo di Vigilanza, rendono necessario prevedere alcune forme di tutela in suo favore al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno.

Per ogni esigenza di ordine finanziario, l'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento del proprio mandato, ha la facoltà di richiedere le risorse necessarie al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale o al Consiglio d'Amministrazione. L'erogazione di tali risorse a favore dell'Organismo deve risultare ed essere registrata dall'Amministrazione secondo le procedure utilizzate per il controllo dei movimenti finanziari dell'azienda.

5.3 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso il vertice aziendale

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione di:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;

- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività nonché le eventuali segnalazioni ricevute;
- relazionare, almeno annualmente, in merito all'attuazione del Modello, segnalando la necessità di interventi migliorativi e correttivi del medesimo.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere invitato a relazionare periodicamente, oltre che al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale anche al Comitato Audit di Alpitour S.p.A. in merito alle proprie attività.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato o il tentativo di commissione del reato ad uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Comitato Audit di Alpitour S.p.A.,

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere di essere convocato dai suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze:

0. comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni aziendali qualora dalle attività dagli stessi poste in essere scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili delle funzioni aziendali un piano delle azioni, con relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento nonché le specifiche delle modifiche operative necessarie per realizzare l'implementazione;
0. segnalare, a seconda dei casi, al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.

Le attività indicate al punto 2 dovranno essere comunicate dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio Sindacale nel più breve tempo possibile, richiedendo anche il supporto delle funzioni aziendali che possono collaborare nell'attività di accertamento e nell'individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono dallo stesso essere debitamente custodite anche mediante supporto informatico.

5.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte degli stakeholder in merito ad eventi che potrebbero far insorgere una responsabilità della società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

All'Organismo di Vigilanza dovranno pertanto essere fornite tutte le informazioni necessarie a tal fine, tra cui a titolo esemplificativo:

- le anomalie e criticità riscontrate dalle funzioni aziendali e dagli organi di controllo societari (Collegio Sindacale, Preposti al controllo interno) concernenti le attività di controllo effettuate per dare attuazione al Modello;
- le segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di comportamento di cui al presente Modello; per quanto riguarda le segnalazioni dei dipendenti, coerentemente con quanto stabilito dal Codice Etico, se un dipendente desidera segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello, lo stesso deve contattare il suo diretto superiore. Qualora la segnalazione non dia esito, o il dipendente si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, il dipendente ne riferisce all'Organismo di Vigilanza. I consulenti e i partner, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di Neos, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si possa venire a conoscenza dello svolgimento di indagini per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti dei dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative a cambiamenti nella struttura organizzativa della società;
- gli aggiornamenti relativi al sistema dei poteri aziendali;
- le significative o atipiche operazioni interessate al rischio;
- i mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio (es. costituzione di "fondi a disposizione di organi aziendali", ecc.);
- gli eventuali rilievi della società di revisione sul sistema dei controlli interni, su fatti censurabili e sui documenti contabili della società;
- qualsiasi incarico conferito, o che si intenda conferire, alla società di revisione o a società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio;
- gli eventuali richiami da parte delle Autorità di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà valutare le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7;

I segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza

dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.5 Verifiche periodiche.

Oltre all'attività di vigilanza che l'Organismo svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), lo stesso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei reati (eventualmente, qualora lo ritenga opportuno, coadiuvandosi con soggetti terzi).

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi da Neos in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza degli stakeholder rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendono a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Comitato Audit di Alpitour S.p.A.. In particolare, in caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

5.6 Profili della Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

E' bene chiarire che la funzione di controllo e di aggiornamento del Modello affidata all'Odv non lo investe, altresì, dell'obbligo di impedire la commissione di condotte penalmente illecite, da parte di coloro i quali operino in Neos. Pertanto, nel caso in cui venga riconosciuta esistente la responsabilità amministrativa dell'impresa conseguente da reato, l'Odv non risponderà penalmente.

Ed infatti, fermo restando il generale dovere di vigilanza e l'impossibilità per l'ente di beneficiare dell'esonero della responsabilità nel caso in cui vi sia stata omessa vigilanza da parte dell'Odv, a quest'ultimo non è e non deve essere attribuita alcuna mansione operativa, necessaria, invece, a chi dovesse di fatto impedire l'azione criminosa. In tale ottica l'Organismo non può neppure modificare di propria iniziativa il Modello esistente.

6. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello.

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di Neos garantire una corretta conoscenza, sia delle risorse già presenti in azienda sia di quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione sarà supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con il responsabile della Funzione Personale e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

– La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Modello Organizzativo, procedura per le informazioni riservate, lettera insider dealing), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

– La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

6.2 Informazione ai consulenti ed ai partner.

I consulenti ed i partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza di Neos che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001.

7. Sistema disciplinare.

7.1 Funzione del sistema disciplinare.

La predisposizione di un efficace sistema sanzionatorio costituisce, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della società.

Il Modello di Organizzazione, di gestione e di controllo adottato da Neos, prevede un adeguato sistema disciplinare applicabile in caso di violazioni delle procedure indicate.

La previsione di un sistema sanzionatorio rende efficiente l'azione dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

7.2 Misure nei confronti di quadri, impiegati e naviganti.

7.2.1 Sistema disciplinare.

La violazione, da parte dei dipendenti soggetti al CQ per i Dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al suddetto CQ per i Dipendenti, e precisamente:

- a) il rimprovero verbale;
- b) il rimprovero scritto;
- c) la sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a dieci giorni;
- d) il licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro (giustificato motivo);
- e) il licenziamento per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa).

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 6 giorni successivi a tali giustificazioni, queste si riterranno accolte.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.

Inoltre, quando sia richiesto dalla natura della mancanza o dalla necessità di accertamenti in conseguenza della medesima e in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare, Neos può predisporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore/lavoratrice dal servizio per il tempo strettamente necessario.

Infine, per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza al management aziendale.

7.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

Fermi restando gli obblighi per la società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente Modello sono i seguenti:

- violazione, da parte del dipendente, di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'Organismo di Vigilanza in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;
- violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati previsti nel decreto;
- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati;
- adozione di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare sarà soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e del responsabile della Funzione Personale, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.3 Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di adozione, nell'espletamento delle proprie funzioni, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato ai dirigenti.

7.4 Misure nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.5 Misure nei confronti dei sindaci.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea degli azionisti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

7.6 Misure nei confronti dei consulenti e dei partner.

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei partner delle regole di cui al Modello adottato da Neos agli stessi applicabili o di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti, che dovranno essere espressamente accettate.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

8 Codice Etico e Modello.

Il Codice Etico e il Modello sono due strumenti complementari e integrati di cui:

- il Codice Etico è stato adottato in via autonoma da Neos con lo scopo di definire i principi di condotta degli affari della società nonché gli impegni e le responsabilità dei propri collaboratori; inoltre tale strumento fornisce agli stessi soggetti informazioni in ordine alla soluzione di problemi di natura etica e commerciale;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001 finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

Definizioni

- “Reato”: Sotto il profilo formale, si definisce reato ogni fatto umano al quale l'ordinamento giuridico ricollega una sanzione penale, vale a dire una pena inflitta dall'autorità giudiziaria a seguito di un procedimento giurisdizionale. Per cui è reato solo quello che la legge prevede come tale. Sotto il profilo sostanziale, il reato può, invece, definirsi come il fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione nel quadro dei valori costituzionali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni.
- “Delitto”: il delitto è una categoria di reato che la legge reprime con la pena della reclusione e/o della multa.
- “Contravvenzione”: la contravvenzione è una categoria di reato che la legge reprime con la pena dell'arresto e/o dell'ammenda.
- “Norma penale”: La norma penale in senso stretto può ritenersi solo quella disposizione dell'ordinamento giuridico che contiene un comando penalmente sanzionato, cioè che vieta un dato comportamento, minacciando, in caso di trasgressione, l'inflizione di una pena. I caratteri della norma penale sono: l'imperatività, per cui dal momento in cui entra in vigore, diviene obbligatoria per chiunque si trova nel territorio; la statualità, per cui solo lo Stato è titolare della potestà di emanare norme penali, e costituisce pertanto l'unica fonte. Essa si compone di un precetto e di una sanzione. Il precetto (o fattispecie) consiste in un comando o divieto di compiere una data azione od omissione. La sanzione è la minaccia di una pena, conseguenza tipica che il legislatore riconnette alla violazione del precetto.
- “Sanzione penale”: la sanzione penale è la conseguenza giuridica della violazione di una norma penale. Sua caratteristica essenziale è l'afflittività: essa, infatti, si risolve per il soggetto cui è applicata in una sofferenza, consistente nella privazione o diminuzione di un bene individuale (vita, libertà, patrimonio), pertanto, è applicata esclusivamente dall'autorità giudiziaria e con le forme e le garanzie del processo penale.
- “Diritto penale”: il diritto penale costituisce il complesso delle norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione (penale), proibisce determinati comportamenti umani considerati contrari ai fini da esso perseguiti.
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria ed aggiornate al 2004;
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- “Organi Sociali”: i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Neos;
- “Organismo di Vigilanza”: organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento;

- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali ed i soggetti incaricati di pubblico servizio;
- “Processi Sensibili”: le attività svolte dalle funzioni aziendali di Neos che per la loro particolare tipologia possono originare la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;

“Stakeholder”: gli azionisti, i collaboratori (intendendosi con tale definizione gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti della Società), i clienti, i fornitori e i partner d'affari. In senso allargato sono stakeholder tutti quei singoli gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività di Neos.

“Informazione privilegiata”: per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti “*strumenti finanziari*” o uno o più “*strumenti finanziari*”, che se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali “*strumenti finanziari*”.

“Strumenti finanziari”: si intende per strumenti finanziari, l'ampia nozione di cui all'art. 1 T.U.F. secondo cui si intendono: “*a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; b) le obbligazioni, i titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali; b, bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali previsti dal codice civile; c) le quote di fondi comuni di investimento; d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere ed i relativi indici; f) i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e su relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; G) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (equity swaps), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti; i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, tassi di interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;j) le combinazioni di contratto o di titoli indicati nelle precedenti lettere”.*

APPENDICE : SCHEMA RIASSUNTIVO

ART. 24 REATI CONTRO P.A.: SCHEMA RIASSUNTIVO REATI-SANZIONI

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<ul style="list-style-type: none"> Malversazione ai danni dello stato (art. 316-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità 	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> Indebita percezione di erogazioni ai danni dello stato (art. 316-<i>ter</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità 	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> Truffa commessa ai danni dello stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità 	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità 	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi
<ul style="list-style-type: none"> Frode informatica se commessa ai danni dello stato o di altro ente pubblico (art. 640-<i>ter</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote Da 200 a 600 quote se profitto di rilevante entità, ovvero danno di particolare entità 	<ul style="list-style-type: none"> Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere un pubblico servizio Esclusione da agevolazioni finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi Divieto di pubblicizzare beni o servizi

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<ul style="list-style-type: none"> Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318, 320, 321 e 322-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 200 quote 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Istigazione alla corruzione (artt. 322, commi 1 e 3, 320 e 322-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 200 quote 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Corruzione propria (artt. 319, 320, 321 e 322-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 200 a 600 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-<i>ter</i>, comma 1, 320, 321 e 322-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 200 a 600 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Istigazione alla corruzione (artt. 322, commi 2 e 4, 320 e 322-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 200 a 600 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<ul style="list-style-type: none"> • Concussione (artt. 317, 320 e 322-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 300 a 800 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione propria ex art. 319 c.p., aggravata ai sensi dell'art. 319-<i>bis</i> del codice penale, quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, anche se commessa dalle persone ex artt. 320e 322-<i>bis</i> c.p. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 300 a 800 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Corruzione in atti giudiziari se dal fatto deriva ingiusta condanna (artt. 319-<i>ter</i>, comma 2, 320, 321 e 322-<i>bis</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 300 a 800 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 BIS-REATI IN TEMA DI FALSITA' IN MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO E VALORI DI BOLLO:

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<ul style="list-style-type: none"> Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato con o senza concerto (art. 453 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 300 a 800 quote 	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Alterazione di monete (art. 454 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote 	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote 	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Fino a 500 quote 	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<ul style="list-style-type: none"> • Spendita e introduzione nello Stato , senza concerto, di monete falsificate (art. 455 del codice penale in relazione al reato di cui all'art. 453 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione per il reato di cui all'art. 453 c.p. (da 300 a 800 quote) ridotta da un terzo alla metà 	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Spendita e introduzione nello Stato , senza concerto, di monete falsificate (art. 455 del codice penale) in relazione al reato di cui all'art. 454 c.p. (alterazione di monete) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione per il reato di cui all'art. 454 c.p. (fino a 500 quote) ridotta da un terzo alla metà 	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 200 quote 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Uso, in buona fede, di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, II co. del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 200 quote 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453, 455, 457 e 464 c.p. ridotte di un terzo 	<p>Per un periodo non superiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<ul style="list-style-type: none"> • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, co.1,c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fino a 300 quote 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna

ART. 25 TER-REATI SOCIETARI: SCHEMA RIASSUNTIVO REATI-SANZIONI

REATO	SANZIONE PECUNIARIA (*)	SANZIONE INTERDITTIVA
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali (art. 2621 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 100 a 150 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali, in danno dei soci e creditori (art. 2622, I co. del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 150 a 330 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> False comunicazioni sociali, in danno dei soci e creditori delle società con azioni quotate (art. 2622, III co. del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 200 a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Falso in prospetto (ora art. 173 bis del D.Lgs. 58/1998) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 200 a 330 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità. 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Falso in relazioni o comunicazioni di società di revisione (art. 2624, I co. del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 100 a 130 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Falso in relazioni o comunicazioni di società di revisione che ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari (art. 2624, II co. del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 200 a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Impedito controllo che ha cagionato un danno ai soci (art. 2625, II co. del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 100 a 180 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Formazione fittizia del capitale (art. 2632 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 100 a 180 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 100 a 180 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 100 a 130 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 100 a 180 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 150 a 330 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 200 a 500 quote, aumentate di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 150 a 330 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> Nessuna

<ul style="list-style-type: none"> • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 150 a 330 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Aggiotaggio (art. 2637 del codice civile) ed omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 500 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna
<ul style="list-style-type: none"> • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 del codice civile) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 400 quote, aumentata di un terzo se l'ente ricava un profitto di rilevante entità 	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuna

(*) A norma dell'art. 39, V co. Della Legge 28/12/2005 n. 262 le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25 ter sono raddoppiate.

**ART. 25 QUATER-DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE
DEMOCRATICO: SCHEMA RIASSUNTIVO REATI-SANZIONI**

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<ul style="list-style-type: none"> Delitti con finalità di terrorismo e di everzione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o da altre leggi speciali 	<ul style="list-style-type: none"> Per delitti puniti con reclusione inferiore a 10 anni: da 200 a 700 quote; Per delitti puniti con reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo: da 400 a 1000 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>• Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Altri delitti in violazione con il disposto dell'art. 2 Convenzione di New York, 9 dicembre 1999, ratificata con L. 14 gennaio 2003 n. 7 	<ul style="list-style-type: none"> Per delitti puniti con reclusione inferiore a 10 anni: da 200 a 700 quote; Per delitti puniti con reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo: da 400 a 1000 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio dell'attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>• Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.</p>

ART. 25 QUINQUIES-DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE: SCHEMA RIASSUNTIVO REATI-SANZIONI

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
<ul style="list-style-type: none"> Riduzione in schiavitù (art. 600 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 400 a 1000 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio della attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>• Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Tratta e commercio di schiavi art. 601 c.p.) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 400 a 1000 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio della attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>• Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> Da 400 a 1000 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> L'interdizione dall'esercizio della attività; La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>• Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione di minori (art. 600-<i>bis</i>, I co. del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 300 a 800 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dalla attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <ul style="list-style-type: none"> • Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.
<ul style="list-style-type: none"> • Sfruttamento di minori per realizzare esibizioni pornografiche o per produrre materiale pornografico e commercio di questo materiale (art. 600-<i>ter</i>, I e II co. del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 300 a 800 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dalla attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <ul style="list-style-type: none"> • Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.
<ul style="list-style-type: none"> • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-<i>quinqies</i> del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 300 a 800 quote 	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dalla attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'escussione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi. <ul style="list-style-type: none"> • Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.
<ul style="list-style-type: none"> • Compimento di atti sessuali con minore in età tra i quattordici e i sedici anni in cambio di denaro o utilità economiche (art. 600-<i>bis</i>, II co. del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 700 quote 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.

<ul style="list-style-type: none"> • Distribuzione, divulgazione, pubblicizzazione o cessione, anche gratuita, di materiale pornografico minorile e di notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale di minori (art. 600-ter, III e IV co. del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 700 quote 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co.
<ul style="list-style-type: none"> • Detenzione di materiale pornografico minorile (art. 600quater del codice penale) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 700 quote 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co..
<ul style="list-style-type: none"> • Pornografia virtuale (art. 600 quater 1°) 	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 700 quote 	<ul style="list-style-type: none"> • Se ente stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ex art. 16, III co..

ART. 25 SEXIES – ABUSI DI MERCATO: SCHEMA RIASSUNTIVO REATI-SANZIONI

	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (art. 184 del D.Lgs. 58/1998)	Da 400 a 1000 quote, aumentata fino a dieci volte se l'ente ricava un prodotto o un profitto di rilevante entità	Nessuna
Manipolazione del mercato (art. 185 del D.Lgs. 58/1998)	Da 400 a 1000 quote, aumentata fino a dieci volte se l'ente ricava un prodotto o un profitto di rilevante entità	Nessuna

**ART. 187 *QUINQUIES* D.LGS. 58/1998 ABUSI DI MERCATO COSTITUENTI ILLECITO AMMINISTRATIVO: SCHEMA
RIASSUNTIVO
ILLECITI AMMINISTRATIVI -SANZIONI**

	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
Abuso di mercato (art. 187 bis del D.Lgs. 58/1998)	Da Euro 100.000 a Euro 15.000.000 aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di 10 volte il prodotto o il profitto dell'illecito.	Nessuna
Manipolazione del mercato (art. 187 ter del D.Lgs. 58/1998)	Da Euro 100.000 a Euro 25.000.000 aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di 10 volte il prodotto o il profitto dell'illecito.	Nessuna

ART 10 LEGGE 146/06 - REATI TRANSNAZIONALI: SCHEMA RIASSUNTIVO REATI-SANZIONI

REATO	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Reato transnazionale di associazione per delinquere (artt 3 e 10 L 146/06, art 416 c.p.)	Da 400 a 1.000 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso (artt 3 e 10 L 146/06, art 416 bis c.p.)	Da 400 a 1.000 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01L'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Reato transnazionale associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art 3 L 146/06, art 291 quater D.p.r 43/197)	Da 400 a 1.000 quote	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01L'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o

		<p>concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Reato transnazionale associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art 3 L 146/06, art 74D.p.r. 309/1990)</p>	<p>Da 400 a 1.000 quote</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad un anno, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01L'interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Reato transnazionale di riciclaggio (art 3 L 146/06, art 648 bis c.p.)</p>	<p>Da 200 a 800 quote</p>	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</p>	<p>Da 200 a</p>	<p>Per un periodo non superiore a</p>

(art 3 L 146/06, art 648 te c.p.)	800 quote	<p>due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Reato transnazionale di violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 3 L 146/06, art 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del D.lgs 286/1998)</p>	Da 200 a 1.000 quote	<p>Per un periodo non superiore a due anni, tutte le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; <p>L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</p>
<p>Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 3 L 146/06, art 377 bis cp)</p>	Fino a 500 quote	No
<p>Reato transnazionale di favoreggiamento personale (art 3 L 146/06, art 378 c.p.)</p>	Fino a 500 quote	No

**ART. 25 OCTIES – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E
 IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
 SCHEMA RIASSUNTIVO REATI-SANZIONI**

REATO	Sanzione pecuniaria	Sanzione interdittiva
Ricettazione (art. 648 c.p.)	- Da 200 a 800 quote; - Da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Per un periodo non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01.: <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Riciclaggio (art. 648 bis)	- Da 200 a 800 quote; - Da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Per un periodo non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01.: <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter)	- Da 200 a 800 quote; - Da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.	Per un periodo non superiore a due anni, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, II co., Dlgs 231/01.: <ul style="list-style-type: none"> • L'interdizione dall'esercizio dell'attività; • La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; • L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; • Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

N.B. In relazione a tali illeciti, l'art. 25 octies III co, prevede che il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

NEOS S.p.A. (gruppo Alpitour)

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE -7-

Delitti di ricettazione, riciclaggio
e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita

INDICE

PARTE SPECIALE -7-

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 25 OCTIES DEL D.LGS. 231/2001)	3
2. PROCESSI SENSIBILI, SOGGETTI DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE -7-	5
3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO.....	5
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA	6
5. I CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	6

1. Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001)

Il 29 dicembre 2007 è entrato in vigore il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 – Testo Unico Antiriciclaggio - di "*Attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di prevenzione*", che ha come finalità quella di introdurre regole più ampie a tutela del sistema finanziario mediante misure di adeguata verifica dei titolari effettivi della transazioni, graduate in base al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

La novella legislativa rivisita l'intera disciplina di prevenzione prevista dalla Legge 197/91 e dal D.Lgs 56/2004 e in questo contesto normativo di ordine generale si inserisce l'integrazione apportata dall'art. 63 del Testo Unico Antiriciclaggio che ha inserito il nuovo art. 25 *octies* al D.Lgs. 231/2001.

La presente parte speciale si riferisce, infatti, ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita come richiamati nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *octies*.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *octies*.

- Ricettazione (art. 648 c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

La disposizione in esame punisce in maniera attenuata la condotta delittuosa, allorchè il fatto sia di particolare tenuità.

- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazioni ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il denaro, i beni o

le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni.

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Questa fattispecie si realizza quando, fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio, un soggetto impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena sarà maggiore se il fatto è commesso nell'esercizio di una attività professionale; è, invece, prevista una diminuzione di pena se il fatto sia di particolare tenuità.

Occorre precisare che tutte le fattispecie sopra descritte si configurano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

2. Processi sensibili, soggetti destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale -7-

I reati previsti dall'art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001, che sono reati funzionali al riciclaggio dei proventi di attività criminose ed al finanziamento del terrorismo, possono concretizzarsi in misura maggiore nell'ambito di alcune funzioni aziendali fra le quali assumono rilevanza i settori finanziario ed amministrativo.

Con riferimento a tali reati non sono stati rinvenuti processi sensibili in ambito delle attuali attività di Neos.

3. Principi generali di comportamento

Fatto salvo quanto indicato al punto precedente circa l'attuale non rinvenibilità del rischio, a tutti gli stakeholder di Neos, ai dipendenti e agli organi sociali in via diretta, ai consulenti e ai partner in forza di apposite clausole contrattuali, è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001).

4. Regole specifiche di condotta

Richiamando quanto indicato al punto 2 circa l'attuale non rinvenibilità del rischio, non si ritiene necessario procedere alla previsione di specifiche regole di condotta in aggiunta a quelle già previste sul piano generale dal Codice Etico.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà vigilare, qualora lo ritenesse necessario, su eventuali fatti e comportamenti che possano rendere attuale il rischio/reato ad oggi ritenuto non significativo.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di segnalazioni ricevute.

NEOS

(gruppo Alpitour)

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)

PARTE SPECIALE - 8 -

Reati informatici

INDICE

PARTE SPECIALE - 8 -

1. LE MODIFICHE LEGISLATIVE INTRODOTTE CON LA LEGGE 23.03.2008, N. 48 : I REATI INFORMATICI IN GENERALE	3
2. DESTINATARI E OBIETTIVI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PARTE SPECIALE	10
3. AREE SENSIBILI E PRINCIPI GENERALI COMPORTEMENTO.....	11
4. REGOLE SPECIFICHE DI CONDOTTA.....	12

1. Le modifiche legislative introdotte con la legge 28.03.2008, n. 48 : I reati informatici in generale

La legge 18.03.2008, n. 48 applica la Convenzione di Budapest sul crimine informatico e modifica il decreto legislativo 231/2001 nell'ambito della responsabilità penale delle imprese.

Nel corpo del provvedimento legislativo in oggetto è prevista l'ennesima novella al decreto legislativo 231/2001, oltre a comportare delle rilevanti integrazioni al codice penale e di procedura penale in materia di reati informatici.

A distanza di quattordici anni, il Parlamento ha modificato la legge sui reati informatici recependo la Convenzione sul crimine informatico e introducendo una novità particolarmente importante sulle tecniche di indagine utilizzate dalle forze di polizia rispetto a tali reati.

In particolare gli artt. 244 - *casi e forme delle ispezioni* - e 247 - *casi e forme delle perquisizioni* - del codice di procedura penale sono stati modificati nel senso di imporre alle forze di polizia giudiziaria di adottare misure tecniche volte ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione.

Viene inoltre estesa anche alle perquisizioni informatiche la possibilità per la polizia giudiziaria di procedere anche in presenza di misure di sicurezza, tuttavia, la norma specifica, "*adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione*", il che potrebbe voler significare che è illegittimo "bucare" un sistema nel caso in cui non si possiedano le *password*, anche se per fini di acquisizione di prove in ambito giudiziario.

Dal punto di vista dei reati, viene introdotto quello di falsa dichiarazione al certificatore di firme elettroniche: in pratica è sanzionato con la reclusione fino ad un anno il furto di identità o l'uso di false generalità nei confronti di chi deve certificare l'identità del titolare della firma elettronica.

Simmetricamente, la legge punisce il certificatore di firma elettronica che non rispetta le regole normative.

Inoltre, la legge tenta di razionalizzare i reati che puniscono il *cracking* di sistema e il danneggiamento di informazioni. Sono previsti, in successione, i reati di: danneggiamento di dati, informazioni e programmi, fatto esteso da uno specifico articolo anche quando siano utilizzati dallo Stato e da altri enti pubblici; nonché il reato di danneggiamento di sistemi informatici anche di pubblica utilità.

Nella Convenzione è peraltro stabilito che le sanzioni da adottare da parte degli Stati devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e con previsione anche di pene detentive.

Il legislatore ha collocato i nuovi reati informatici accanto alle figure di reato già esistenti:

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Documenti informatici (art. 491 bis) <i>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni.</i></p>	<p>Documenti informatici (art. 491 bis) Norma parzialmente modificata dalla legge 48 / 2008: Al primo periodo, dopo la parola "privato" sono inserite le seguenti "avente efficacia probatoria". Il secondo periodo è soppresso.</p>
<p>Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48 / 2008.</p>	<p>Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull'identità o su qualità personali proprie o di altri (art. 495 bis)</p>
<p>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter)</p>	<p>Fattispecie di reato rimasta invariata.</p>
<p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater)</p>	<p>Fattispecie di reato rimasta invariata.</p>
<p>Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies)</p>	<p>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies) Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi telematici</p>

<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater)</i>	Fattispecie di reato già esistente nell'ordinamento.
<i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies)</i>	Fattispecie di reato già esistente nell'ordinamento.
<i>Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis)</i> Fattispecie di reato parzialmente modificata dalla legge 48 / 2008.	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis)</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa</i>
Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48 /2008.	<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter)</i>
Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48 / 2008.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater)</i>
Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48 / 2008.	<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies)</i>
<i>Frode informatica (art. 640 ter)</i>	Fattispecie di reato rimasta invariata.
Fattispecie di reato non prevista in epoca precedente alla legge 48 / 2008.	<i>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies)</i>

La legge 48/ 2008 introduce nel corpo del decreto legislativo 231 /2001 la norma di cui all'art. 24 *bis* che di fatto estende la lista dei reati che le imprese devono prevenire, includendo, dunque, molti reati informatici e in particolare quelli relativi alle falsificazioni dei *files*, agli accessi abusivi e alle frodi digitali, in particolare:

- **(art. 615 ter) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:** L'articolo in questione punisce "chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza". Ancora una volta il legislatore italiano ha voluto ricalcare una figura di reato già esistente quale la violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.

A livello europeo tutte le norme che regolano l'accesso abusivo ad un sistema informatico presentano delle costanti:

- * si richiede che siano state violate delle misure di protezione;
- * si punisce l'accesso abusivo qualora chi commette il reato non sia autorizzato ad accedere a dei settori di memoria protetti;
- * deve essere minacciata la riservatezza dei dati o dei programmi che il sistema informatico attaccato custodisce.

L'introduzione abusiva può anche essere opera di soggetti legittimati all'uso del sistema ma autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tali casi il sistema protetto diviene solo quella parte di memoria cui l'accesso non è autorizzato.

Considerando l'intenzione del legislatore di tutelare solo i sistemi protetti da misure di sicurezza pare plausibile l'intenzione di salvaguardare la riservatezza dei dati, si assume infatti che il titolare debba manifestare il suo interesse a tutelare la riservatezza dei dati, adottando misure di sicurezza indipendentemente dalla loro complessità tecnica di implementazione.

In questa ottica resta estraneo dall'applicazione dell'art. 615 *ter* c.p. l'accesso abusivo in sistemi informatici predisposti esclusivamente al controllo e alla gestione di altri apparecchi in quanto, non contenendo dati rilevanti, non viene messa a rischio la loro riservatezza. In questo caso non vi è un danneggiamento logico del sistema, l'intrusione potrebbe essere finalizzata all'usufruire di servizi senza pagarne il corrispettivo dovuto.

Non rientrano, altresì, in quanto previste dall'art. 615 *quater* c.p., l'indebita acquisizione di carte di credito telefoniche poiché l'indebito utilizzo permetterebbe solo di usufruire delle prestazioni telefoniche dell'apparecchio.

- **(art. 617 quater) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:**

Contempla la condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico intercorrente fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena più grave si applica a chi diffonde con qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di cui al primo comma.

- **(art. 617 quinquies) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:**

Contempla la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, interrompere, impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

- **(art. 635 bis) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici:**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si contempla la condotta di

chi distrugge, deteriora, sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

- **(art. 635 ter) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si contempla la condotta di chi pone in essere un comportamento da cui può derivare il deterioramento, la cancellazione, la distruzione di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, ovvero di pubblica utilità.

- **(art. 635 quater) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:**

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la condotta viene integrata qualora attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati o informazioni, si danneggia o si rende inservibile, in tutto o in parte, un sistema informatico o telematico.

- **(art. 635 quinquies) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:**

La fattispecie in questione viene ad integrarsi se il fatto di cui al precedente art. 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare o comunque ad ostacolarne il funzionamento.

Nei casi qui di sopra citati è previsto che venga applicata all'ente una sanzione pecuniaria *da cento a cinquecento quote*.

e ancora:

- **(art. 615 quater) Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:**

Le condotte previste e punite, in quanto abusive, dall'articolo in questione sono molteplici e riguardano:

- * l'utilizzo non autorizzato di codici di accesso,
- * la diffusione che si manifesta nel rendere tali codici disponibili ad un numero indeterminato di soggetti,
- * la comunicazione che consiste nel rendere disponibile tali codici ad un numero indeterminato di soggetti,
- * la comunicazione o diffusione di istruzioni che permettono di eludere le protezioni di un sistema.

Si richiede che la condotta in questione venga posta in essere allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un ingiusto danno.

- **(art. 615 quinquies) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico:**

Tale fattispecie contempla la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico diffonde le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, consentendo in tal modo la interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Nelle ultime due citate ipotesi di reato è previsto che all'ente si applichi una sanzione

pecuniaria *fino a trecento quote*.

- **(art. 491 bis) Documenti informatici:**

La fattispecie è integrata attraverso la condotta di chi pone in essere una delle falsità previste dal medesimo capo del codice penale e integranti già reato, riguardante un documento pubblico o privato avente efficacia probatoria.

- **(art. 640 quinquies) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:**

La fattispecie contempla la condotta di chi è addetto ai servizi di certificazione, il quale allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno viola gli obblighi propri di rilascio di un certificato qualificato.

La punibilità del concorso nel reato di natura informatica e la responsabilità (penale, civile o amministrativa) delle persone giuridiche sono dunque previste quando tale reato sia commesso da una persona fisica esercitante poteri direttivi.

Oggi, dunque, l'introduzione dei sopra menzionati reati all'interno del decreto legislativo 231 del 2001 risponde alla nuova esigenza di introdurre forme di responsabilità penale per le persone giuridiche anche con riferimento ai reati informatici più gravi, con la conseguente esigenza per le persone giuridiche di dover predisporre preventive ed idonee misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire che al loro interno si commettano le suddette tipologie di reati informatici.

Le aziende risponderanno dei sopra elencati reati nel caso in cui gli illeciti vengano commessi a loro vantaggio da chiunque, agendo a titolo individuale o in quanto membro di un organo societario, rivesta nell'ambito di una società una posizione preminente che sia basata sul potere di rappresentanza dell'azienda o sul potere di prendere decisioni per conto della medesima, oppure sull'esercizio dei poteri di controllo nella stessa.

Le aziende, inoltre, saranno ritenute responsabili dei suddetti reati qualora uno dei soggetti innanzi citati, omettendo la sorveglianza o il controllo dovuti, abbia reso possibile la commissione, a beneficio dell'azienda, dei reati sopra menzionati da parte di persona soggetta alla sua autorità.

Le sanzioni applicabili alle società comprendono sanzioni pecuniarie, interdittive, la confisca, la pubblicazione della sentenza.

Per espressa disposizione di legge, la suddetta responsabilità sorge solo in seguito alla commissione (o al tentativo di commissione) di reati tassativamente previsti dal decreto legislativo 231/ 2001.

L'ente, tuttavia, può essere esonerato dalla predetta responsabilità qualora sia in grado di provare l'adozione e l'efficace attuazione di misure di organizzazione, gestione e controllo idonee a prevenire la commissione di illeciti della specie di quello verificatosi.

Ovviamente, la responsabilità delle persone giuridiche non escluderà il radicarsi dei procedimenti penali contro le persone fisiche rese colpevoli quali autori, istigatori o complici di una di quelle condotte riconducibili alle fattispecie di reato in questione.

Tutto quanto sopra premesso significa che per evitare di pagare sanzioni che possono arrivare fino ad un milione e mezzo di euro, le imprese dovranno e devono rivedere i propri processi di gestione dei sistemi informatici per far sì che i livelli di sicurezza dichiarati dalle *policy* aziendali corrispondano effettivamente a quelli in concreto utilizzati.

Bisognerà perciò che le aziende e le persone giuridiche tutte sappiano farvi fronte attivando *in primis* efficaci piani di sicurezza e sistematici monitoraggi delle reti e dei comportamenti in seno all'azienda.

Se è vero che gran parte dei procedimenti penali sono occasionati dalla detenzione in *server* aziendali di materiale di natura pedo-pornografica, è pur vero che sempre più frequenti sono però destinati a divenire processi per carenza di sorveglianza sui computer aziendali da cui siano scaturite condotte che abbiano leso, o anche solo minacciato di pregiudicare, l'integrità dei sistemi informatici di altre imprese o dei dati in essi riportati o transitati.

2. Destinatari e obiettivi delle disposizioni contenute nella Parte Speciale

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, il direttore generale - "soggetti apicali" - di Neos S.p.A., nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio.

In senso allargato, destinatari della presente Parte Speciale sono gli *stakeholder* intendendosi con tale termine, secondo quanto già riportato nel Codice Etico, tutti i soggetti rientranti nei singoli gruppi i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti dell'attività di Neos S.p.A. - collaboratori (quindi amministratori, dirigenti e dipendenti della Società), azionisti, clienti, fornitori e *partners* d'affari - qui di seguito tutti denominati "destinatari".

Ciascuno dei sopra indicati soggetti, nella misura in cui agisce per conto della Società in occasione dello svolgimento della propria attività professionale, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, è impegnato ad osservare e a far osservare i contenuti del Codice Etico, del Documento Programmatico di Sicurezza e dunque anche della presente Parte Speciale.

Per quanto riguarda gli amministratori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto".

Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, risponde dei reati societari previsti dal codice civile sia chi è tenuto a svolgere la medesima funzione diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari come sopra individuati, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei delitti informatici, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi

adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti all'art. 24 *bis* del decreto legislativo 231/ 2001.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

1_ indicare i comportamenti che i destinatari sono chiamati a osservare e quelli che sono tenuti a non seguire ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione;

2_ fornire all'Organismo di Vigilanza, nonché ai responsabili delle funzioni aziendali che con lo stesso O.d.V. cooperano, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica necessarie.

Al fine di evitare la commissione di uno di tali reati, è fatto espresso richiamo al rispetto della normativa aziendale e di Gruppo predisposta e adottata al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici:

- La normativa, le *policy* e le procedure aziendali per l'utilizzo dei sistemi informatici.

3. Aree sensibili e principi generali di comportamento

Come già ampiamente accennato e ricordato, i reati in questione previsti dall'art. 24 *bis*, così come le altre fattispecie contemplate nel Modello di Organizzazione e Gestione, presuppongono l'esistenza dell'interesse o vantaggio per la Società.

La responsabilità della Società, dunque, potrebbe essere rilevata in caso di attacco ad un sistema informatico posto in essere per arrecare vantaggio alla stessa (si pensi ad esempio alle ipotesi di spionaggio o sabotaggio industriale).

In specie, rispetto a tali reati e con riferimento alla Neos S.p.A., può essere considerata area a rischio quella riguardante i rapporti con autorità ed istituzioni pubbliche ovvero altri soggetti rappresentativi di interessi collettivi o con le persone fisiche che li rappresentano.

A tale proposito, sono previste due particolari fattispecie di reati, quali il *danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità* e il *danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità*.

Ulteriore area a rischio riguarda i reciproci rapporti tra la Neos S.p.A. e la sua controllante – Alpitour S.p.A. -, nonché i reciproci rapporti tra Neos S.p.A. e le altre società facenti parte del gruppo Alpitour.

Con riferimento ai reati elencati all'art. 24 bis sono ipotizzabili delle oggettive difficoltà nella individuazione del reo, col conseguente rischio di potersi configurare una responsabilità della società proprietaria del computer, senza che l'autore sia individuato o individuabile.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, risulta dunque opportuno, se non necessario, predisporre o rafforzare i sistemi e le procedure volte alla identificazione e all'accesso

dei soggetti operatori dei sistemi informatici, come più avanti riportato, nonché fornire ai destinatari una adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali ad al rischio della commissione di reati informatici.

La presente Parte Speciale, conformemente a quanto previsto e richiesto nel Codice Etico, prevede, come principi di condotta generale, l'espresso divieto a carico dei destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *bis* del decreto, così come precedentemente individuate ed enunciate;
- altresì, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divenirlo.

In particolare:

- limitare l'accesso attraverso risorse aziendali a reti e sistemi informatici esterni alla società compatibilmente con le esigenze lavorative;
- effettuare controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali quali ad esempio attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività;
- predisporre e mantenere adeguate difese a protezione dei server della Società e più in generale a protezione di ogni sistema informatico societario anche attraverso la predisposizione di un sistema di controllo degli accessi alle sale server prevedendo, ove possibile, controlli per prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale non autorizzato

4. Regole specifiche di condotta

Conformemente a quanto previsto dal Codice Etico e dalle altre procedure aziendali, ai soggetti come sopra individuati è fatto obbligo di:

- porre in essere un comportamento corretto, trasparente nell'utilizzo di qualsiasi mezzo o sistema informatico;
- evitare di diffondere la propria *password* e il proprio codice di accesso;
- utilizzare sempre e solo la propria *password* e il proprio codice di accesso;
- altresì, segnalare, in qualunque momento, ogni violazione riguardante l'accesso ovvero l'utilizzo dei sistemi magnetici o informatici.

Tutto il personale e più in generale i destinatari sono tenuti, nell'utilizzo degli strumenti elettronici aziendali, all'uso dello specifico codice identificativo e della parola chiave assegnati.

Ciascuno deve rigorosamente utilizzare il proprio codice identificativo e la propria *password*; anche al fine di garantire una più agevole identificazione dell'operatore che utilizzando i sistemi informatici della Società abbia posto in essere una condotta integrante gli estremi di uno dei reati informatici contemplati nell'art. 24 *bis*.

Sia il codice identificativo che la parola chiave o *password* sono strumenti strettamente personali, il cui uso più o meno accorto è responsabilità del personale.

L'accesso ai sistemi e ai dati è definito dal Responsabile IT congiuntamente al Titolare del trattamento al fine di individuare le categorie omogenee di incaricati aventi le necessarie autorizzazioni a trattare particolari dati.

Rispetto ai soggetti destinatari in posizione apicale con compiti di vigilanza e controllo, vi è l'obbligo di valutare periodicamente l'efficacia ed efficienza dei sistemi informatici, dunque:

- attuare adeguate attività di monitoraggio;
- eventualmente, avviare le opportune operazioni e azioni correttive e preventive in funzione degli esiti;
- apporre - nel caso rafforzare - gli opportuni mezzi di sicurezza dei sistemi informatici.

Al fine di dare attuazione alle norme comportamentali sopra elencate, è necessario attuare i seguenti principi procedurali specifici:

- informare adeguatamente gli utilizzatori di sistemi informatici dell'impotenza di mantenere i propri codici di accesso – *username* e *password* – confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- diffondere agli utilizzatori di sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnano al corretto utilizzo delle risorse informatiche e aziendali;
- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- l'accesso da e verso l'esterno - connessione alla rete Internet - deve essere autorizzato e deve essere effettuato solo con le modalità consentite ad ai fini di utilizzo per scopi lavorativi;
- dotare la stanza *server* di porta con un controllo di accesso fisico consentito solo a personale autorizzato;
- proteggere ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita

installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero capace di impedirle o interromperle;

- fornire ogni sistema informatico di adeguato *software firewall* e antivirus e fare in modo che, ove possibile questi non possano essere disattivati;
- vietare l'installazione e l'utilizzo di *software* – programmi – non approvati dalla Società e non correlati all'attività professionale espletata da parte dei destinatari o degli utilizzatori;
- limitare l'accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti – virus – capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti, quali ad esempio siti di posta elettronica o *files*;
- vietare, in particolare, l'installazione e l'utilizzo sui sistemi informatici della Società di *software* mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* senza alcun tipo di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete si utilizzino collegamenti *wireless* - ossia senza fili, mediante *routers* - sarà importante proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso per impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società;
- prevedere, ove possibile, un procedimento di autenticazione mediante *username* e *password* al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ogni destinatario o categoria di destinatari.

I delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai reati di falso; in particolare, tutti i dipendenti ed Organi Sociali, nonché Consulenti e *Partners*, rispettando principi tali da evitare le possibilità che siano commessi i reati di falso in generale attraverso modalità informatiche.

E' pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Si richiede, in particolare, un rafforzamento nonché controllo periodico dei mezzi di sicurezza informatici, quali i *firewall*, *password*, dei sistemi di accesso al sistema operativo locale e alla rete;

Si richiedono, inoltre, protezioni per l'accesso e l'utilizzo rispetto alla *console* dei *server*, che necessariamente devono essere permessi ai soli incaricati alla gestione e manutenzione degli strumenti elettronici.

Con specifico riferimento ai controlli dell'Organismo di Vigilanza, si contempla la opportunità/necessità di effettuare periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili al fine di verificarne la corretta esplicazione.

L'Organismo di Vigilanza può anche intervenire a seguito di eventuali segnalazioni ricevute.

NEOS (gruppo Alpitour)

**Modello di organizzazione, gestione e controllo
(ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231)**

PARTE SPECIALE - 9 -

**Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose personali gravi o gravissime commessi
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della
salute sul lavoro**

INDICE

PARTE SPECIALE - 9 -

1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001).....	3
2. PROCESSI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	5
3. IL SISTEMA IN LINEA GENERALE	6
4. PRINCIPI GENERALI AZIENDALI E MISURE PREVENTIVE.....	7
4.1 <i>Procedure / Disposizioni</i>	7
4.2 <i>Requisiti e competenze</i>	7
4.3 <i>Informazioni</i>	8
4.4 <i>Formazione</i>	9
4.5 <i>Registri e altri documenti</i>	9
4.6 <i>Riunioni</i>	10
5. DOVERI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI.....	11
5.1 <i>Il datore di lavoro deve</i> :.....	11
5.2 <i>I lavoratori devono</i> :.....	13
6. I CONTRATTI DI APPALTO.....	14
6.1 <i>Rapporti con le imprese appaltatrici</i>	14
6.2 <i>Rapporti con le imprese appaltanti</i>	14

1. Le fattispecie dei delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies* del D.Lgs. 231/2001)

La presente parte speciale si riferisce al disposto, modificato nella parte sanzionatoria dal d. lgs. 8 aprile 2008 n. 81 – Testo Unico Sicurezza -, dell'art. 9 Legge 25 agosto 2007 n. 123 che estende la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introducendo nel D.Lgs. 231/2001 l'art. 25 *septies* che si riporta interamente per chiarezza espositiva.

“Art. 25 septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza nel lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”

Con riferimento ai nuovi reati presupposto previsti dall'art. 25 *septies* si osserva che:

1) Per quanto riguarda il delitto di lesioni personali colpose in violazione delle norme antinfortunistiche, di cui all'art. 590 c.p., l'art. 25 *septies* circoscrive l'ambito di applicazione esclusivamente alle fattispecie di:

- lesioni gravi che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, I c. c.p.: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o

un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

- lesioni gravissime che sussistono, secondo la definizione dell'art. 583, II c. c.p. se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Sono altresì comprese nella nozione delle lesioni colpose gravi o gravissime derivanti da violazioni di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro anche le malattie professionali.

Sono invece escluse dai reati presupposto della responsabilità amministrativa le lesioni colpose lievi (inferiori a quaranta giorni), anche se derivanti da violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

2) La responsabilità amministrativa della società può ricorrere nel caso di omicidio colposo, di cui all'art. 589, comma 1 c.p., commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

Nel caso di omicidio colposo anche con violazione dell'art. 55, comma 2, del d. lgs. 81/2008, è prevista una sanzione maggiore: allorché il datore di lavoro abbia ommesso la valutazione dei rischi e l'adozione del documento a tale proposito secondo l'art. 28 d. lgs. 81/2008¹ in diverse tipologie di aziende:

- nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

A livello sanzionatorio l'art. 25 *septies* prevede un differente trattamento per i casi di omicidio o di lesioni personali colpose:

- per l'omicidio colposo *ex art. 25 septies*, comma 1, commesso con violazione dell'art. 55 d.lgs. 81/2008, si applicano una sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 quote e le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

¹ L'art. 28 del d. lgs. 81/2008 entrerà in vigore il 1 gennaio 2009 salvo eventuali ulteriori proroghe.

- per i casi di omicidio colposo che non rientrano nella previsione del comma 1 si applicano una sanzione pecuniaria compresa tra le 250 e le 500 quote e le sanzioni interdittive di durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
- per i casi di lesione personale colposa, sia essa grave o gravissima, si applicano la sanzione pecuniaria non inferiore a 100 quote e non superiore a 250 quote e le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

2. Processi sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

I principali Processi Sensibili che Neos S.p.A. ha individuato in concreto nel proprio interno sono i seguenti:

- Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - attribuzioni di compiti e doveri (rete di controllo *de facto et de jure*);
 - verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
 - attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;
- Informazioni ai lavoratori, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - informazione specifica;
 - informazione e consultazione;
- Piani di formazione con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - monitoraggio, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- Attività di monitoraggio del sistema preventivo, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - misure di mantenimento e miglioramento;

- gestione comportamenti in violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e prevenzionale;
- Valutazione dei rischi, con particolare riferimento alle seguenti Attività a Rischio:
 - stesura documento di valutazione dei rischi interni;
 - contratti di appalto;
 - valutazione dei rischi congiunta;

3. Il sistema in linea generale

La presente Sezione è destinata a disciplinare i comportamenti posti in essere dai seguenti soggetti:

- Datore di Lavoro, Dirigente e Preposto;
- Lavoratori;
- Appaltatori.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti della Società e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici che i destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

- fornire all'Organismo di Vigilanza (OdV) e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste. A tal proposito, si rileva che, stante la specificità della materia, l'OdV nello svolgimento delle sue attività dovrà, necessariamente, avvalersi di personale specializzato anche al fine di mantenere ed integrare il requisito di professionalità richiesto al suo ruolo dalla norma, quale la nomina di un consulente esterno particolarmente esperto della materia.

In particolare, nell'espletamento di tali attività, è espressamente vietato ai destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie dei Reati qui considerati.

4. Principi generali aziendali e misure preventive

La presente Parte Speciale indica i principi generali finalizzati alla prevenzione dei Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati dall'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del D.Lgs. 81/2008 si prevede quanto segue.

4. 1. Procedure/disposizioni

- La Società deve emettere procedure/disposizioni volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- La Società deve adottare una procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- La Società deve adottare una procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- La Società deve adottare procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali.

4. 2. Requisiti e competenze

- Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) , il medico competente, i soggetti preposti al primo soccorso e i soggetti destinati al SPP, devono essere nominati formalmente;
- Devono essere individuati i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento;
- Il medico deve essere in possesso di uno dei titoli *ex art.* 38 D.Lgs. 81/2008 e, precisamente:
 - o di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro, o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate,

ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

oppure

- o essere docente o libero docente in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro;
 - o essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs. 277/91 che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.
- Il Responsabile SPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente deve:
- o essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - o aver partecipato a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - o aver conseguito attestato di frequenza di specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi;
 - o aver frequentato corsi di aggiornamento.
- Il medico competente deve partecipare all'organizzazione dei monitoraggi ambientali e ricevere copia dei risultati.

4. 3. *Informazione*

- La Società deve fornire adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici dell'impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- Deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere verbalizzati gli eventuali incontri;
- I dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del R.S.P.P., sul medico competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, evacuazione e prevenzione incendi;

- Deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti;
- Il Responsabile SPP e/o il medico competente devono essere coinvolti nella definizione delle informazioni;
- La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;
- La Società deve coinvolgere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella organizzazione della attività di rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

4. 4. *Formazione*

- La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- Il Responsabile S.P.P. e/o il medico competente debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- La formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione;
- La formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
- Deve essere predisposto uno specifico piano di formazione per i lavoratori esposti a rischi gravi ed immediati;
- I lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione preventiva, aggiuntiva e specifica per il nuovo incarico;
- Gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono ricevere specifica formazione;
- La Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento ai partecipanti, svolgimento e risultanze).

4. 5. *Registri e altri documenti*

- Il registro infortuni deve essere sempre aggiornato e compilato in ogni sua parte;

- Nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti;
- La Società deve adottare e mantenere aggiornato il registro delle pratiche delle malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato medico e data inoltro della pratica;
- Deve essere data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il Responsabile S.P.P. ed il medico competente;
- La Società deve tenere un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Il documento di valutazione dei rischi deve indicare gli strumenti ed i metodi con i quali si è proceduto alla valutazione dei rischi;
- Il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure di mantenimento e miglioramento.

4. 6. Riunioni

La Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte, cui sia consentita la partecipazione all'Organismo di Vigilanza, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dai partecipanti.

5. Doveri del Datore di Lavoro e dei Lavoratori

Al fine di specificare meglio i principi descritti al precedente punto, si prevede quanto segue.

5. 1. *Il Datore di Lavoro deve:*

- valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, le attrezzature di lavoro, le sostanze o i preparati chimici impiegati, nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono ed il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- elaborare, all'esito di tale valutazione, un documento (da custodirsi presso l'azienda o l'unità produttiva) contenente:
 - o una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
 - o l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione al primo punto;
 - o il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
- l'attività di valutazione e di redazione del documento deve essere compiuta in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, e va nuovamente effettuata in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori;
- designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda, nonché gli addetti al medesimo Servizio di Prevenzione e Protezione;
- nominare il medico competente;
- adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in particolare
 - o designando preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- aggiornando le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nell'affidare agli stessi i relativi compiti;
- fornendo ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di concerto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- adottando le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedendo l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- richiedendo l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza sul lavoro, informandolo sui processi e sui rischi connessi all'attività produttiva;
- adottando le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dando istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informando i lavoratori esposti a rischi gravi e immediati circa i rischi stessi e le specifiche di sicurezza adottate;
- astenendosi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- permettendo ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consentendo al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- prendendo appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
- tenendo il registro nel quale siano annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno;

- consultando il rappresentante per la sicurezza in ordine: alla valutazione dei rischi; all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella Società; alla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori; all'organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati di gestione delle emergenze;
 - adottando le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
- custodire, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale; dovrà esserne consegnata copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne faccia richiesta.

5. 2. I lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai punti precedenti nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

6. I contratti di appalto

6. 1. Rapporti con le imprese appaltatrici

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto d'appalto.

Le modalità di gestione e di coordinamento dei lavori in appalto devono essere formalizzate in contratti scritti nei quali siano presenti espressi riferimenti agli adempimenti di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/2008, tra questi, in capo al datore di lavoro:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici in relazione ai lavori da affidare in appalto;
- fornire informazioni dettagliate agli appaltatori circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- adottare misure volte ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il datore di lavoro deve verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera.

Il datore di lavoro dispone/organizza la valutazione dei rischi congiunta con le società appaltatrici. Il datore di lavoro committente e l'appaltatore devono elaborare un unico documento di valutazione dei rischi nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera.

Nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Nei contratti di appalto deve essere chiaramente definita la gestione degli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro nel caso di subappalto.

L'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

6. 2. Rapporti con le imprese appaltanti

La Società deve predisporre e mantenere aggiornato l'elenco delle aziende presso le quali opera come appaltatrice.

La Società deve richiedere alle società presso le quali opera come appaltatrice le informazioni circa i rischi specifici e le misure preventive da queste adottate.
In presenza di subappaltatori devono essere definite le procedure di gestione e di coordinamento dei lavori in subappalto.
Nei contratti di appalto/opera deve essere specificatamente indicato il costo relativo alla sicurezza sul lavoro.